



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Informazioni avviso/decreto

Titolo avviso/decreto

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice avviso/decreto

M4C1I3.2-2022-961

Accordo concessione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2: Scuola 4.0

Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

Accordo di concessione

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IIS Cavour - Next generation Class", CUP: G64D22006700006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU,

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,

e

il Soggetto attuatore, Istituzione scolastica I.I.S. CAVOUR – codice meccanografico VCIS01300R - C.F. 80007080023, del progetto "IIS Cavour - Next generation Class" rappresentato da PAOLO MASSARA in qualità di legale rappresentante (di seguito "Soggetto attuatore");

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi”;

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*, e, in particolare l'articolo 21;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e, in particolare, l'articolo 47;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *“Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027”* (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *“Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”* (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione”*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato lo strumento di programmazione, denominato *“Piano Scuola 4.0”*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano *“Scuola 4.0”*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento di *target* e *milestone* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”*;
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il *“Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”* nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;
- la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;
- la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;
- la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ragioniere Generale dello Stato, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO CHE

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 *“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”*, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale Amministrazione titolare dell'Investimento;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano *“Scuola 4.0”*;
- il citato decreto prevede due distinte Azioni:
 - Azione 1 - *Next generation class* – Ambienti di apprendimento innovativi;
 - Azione 2 - *Next generation labs* – Laboratori per le professioni digitali del futuro;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda progetto, prodotta sempre tramite sistema informativo, i cui contenuti sono definiti e possono essere eventualmente aggiornati nel tempo.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1. È individuata, quale Soggetto attuatore del progetto di cui all'Azione 1 - *Next generation class* – Ambienti di apprendimento innovativi del Piano “Scuola 4.0”, l'istituzione scolastica I.I.S. CAVOUR, con codice meccanografico VCIS01300R, codice fiscale 80007080023.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Il presente accordo di concessione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto denominato “IIS Cavour - Next generation Class”, CUP: G64D22006700006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 “*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*”, Azione 1 – *Next generation class*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*.
2. Il presente accordo di concessione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 4

(Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione)

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, si intendono avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Individuazione tramite apposite procedure selettive dei soggetti affidatari delle forniture e dei servizi, nel rispetto delle norme in materia di appalti	Entro il 30 giugno 2023	Determina/e di affidamento
Realizzazione dei laboratori di apprendimento e collaudo	Entro il 30 giugno 2024	Verbali di collaudo
Entrata in funzione e utilizzo didattico dei laboratori	a.s. 2024-2025	Monitoraggio indicatori relativi agli utenti

3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR dovrà essere effettuata in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.
4. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente accordo di concessione.

Articolo 5

(Obblighi del Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - garantire il raggiungimento di *milestone* e *target* della linea di investimento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 “*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*”, così come indicati nel progetto, nonché il principio DNSH, pena la decadenza dal finanziamento, le condizionalità della linea di investimento, il divieto di “doppio finanziamento”, l'assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze;

- adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero dell'istruzione e del merito nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione titolare responsabile e nella connessa manualistica;
- garantire il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire la piena attuazione del progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma;
- rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;
- effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rilevare e imputare nel sistema informatico i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- assicurare gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione centrale titolare di intervento per tutta la durata del progetto;
- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento di *milestone* e *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 6

(Obblighi in capo al Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito si obbliga a:

- garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e

rendicontazione delle spese;

- assicurare l'utilizzo o l'implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- informare il Soggetto attuatore in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- fornire supporto e accompagnamento ai soggetti attuatori anche per il tramite del Gruppo di supporto al PNRR di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- fornire un servizio di assistenza e di risposta ai quesiti formulati dai soggetti attuatori all'interno della piattaforma "Futura PNRR – Gestione Progetti";
- provvedere ai pagamenti delle anticipazioni, degli stati di avanzamento intermedi e dei saldi, richiesti dai soggetti attuatori, nel rispetto delle procedure di rendicontazione e all'esito dello svolgimento dei relativi controlli;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente accordo di concessione.

Articolo 7

(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, deve registrare con regolarità i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico adottato, la richiesta di pagamento al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento a *milestone* e *target* del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e nella relativa manualistica allegata.
3. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti a operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 8

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nel Piano "Scuola 4.0" e di seguito indicate.
2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:
 - a) una quota di anticipazione entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di concessione;
 - b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
 - c) una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi target, in coerenza con le risultanze del sistema informativo.
3. L'Unità di Missione del Ministero dell'istruzione e del merito procede a disporre sopralluoghi anche in loco per verificare l'andamento del progetto e fornisce supporto alle scuole anche per il tramite del Gruppo di supporto al PNRR e di apposita *Task Force*, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di *target* e *milestone* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 9

(Variazioni del progetto)

1. Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni alla scheda progetto proposto, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento per cause di forza maggiore, fermo restando l'importo concesso del finanziamento.
2. In ogni caso eventuali modifiche particolarmente rilevanti al progetto devono essere comunicate tramite apposito sistema informativo all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non comunicate.
3. In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati ovvero determinino un aumento del contributo.

Articolo 10

(Meccanismi sanzionatori)

1. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito può procedere a dichiarare la decadenza del soggetto attuatore dal finanziamento concesso nei seguenti casi:
 - mancata conclusione del progetto entro il termine definito nel progetto, salvo la concessione di eventuali proroghe;
 - realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;
 - affidamento delle forniture e dei servizi, da parte del soggetto attuatore, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle disposizioni di semplificazioni previste per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
 - accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, in caso di valutazione delle offerte;
 - progetto interessato da indagine giudiziaria contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al Ministero dell'istruzione e del merito;
 - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH.

2. Per altri casi, è possibile attivare rettifiche finanziarie di irregolarità in percentuale variabile.

Articolo 11
(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 12
(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13
(Risoluzione di controversie)

1. Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo di concessione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14
(Risoluzione per inadempimento)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente accordo di concessione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 15
(Diritto di recesso)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente accordo di concessione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 16
(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito devono avvenire tramite il sistema informativo dedicato "Futura PNRR – Gestione progetti".

Articolo 17
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, ai decreti ministeriali, alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito e alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 18
(Efficacia)

1. Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per il Soggetto attuatore
Il Legale Rappresentante

Per l'Unità di missione del PNRR
Il Direttore Generale
Simona Montesarchio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al D.L. n. 77/2021.

Per il Soggetto attuatore
Il Legale Rappresentante

Data
24/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.